



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000521

DATA: 17/07/2025 16:46

OGGETTO: Avviso Pubblico per la concessione, nel quadro dispositivo ex DGRV n. 1634/2022 aggiornata con DGRV n. 679/2023, di un contributo a fondo perduto alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR per il conseguimento degli obiettivi regionali di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico («F.S.E.»), da finanziare nell'ambito del P.N.R.R., Missione 6 Componente 2 – sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione» finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, in attuazione delle previsioni del D.M. 8 agosto 2022. (CUP: C97H22002670001)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente provvedimento è stato firmato digitalmente da Kusstatscher Stefano in qualità di Direttore Generale, delegato ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n.502, come modificato dal D.Lgs. 7.12.1993 n.517

In assenza di Toniolo Roberto - Direttore Generale

Con il parere favorevole di Kusstatscher Stefano - Direttore Sanitario

Con il parere favorevole di Zuzzi Sandra - Direttore Amministrativo

Su proposta di Cristina Rauli - UOC AFFARI GENERALI che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [09]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UOC CONTABILITÀ E CONTROLLI GESTIONALI
- UOC SISTEMI INFORMATIVI
- UOC AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE (OTA)

DOCUMENTI:



Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 35131 Padova - Tel. 049 877.8173
Codice Fiscale/Partita IVA n. 05018720283 - Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD - Codice iPA: azero
PEC protocollo.azero@pecveneto.it - www.azero.veneto.it

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000521_2025_delibera_firmata.pdf	Kusstatscher Stefano; Rauli Cristina; Zuzzi Sandra	B7FA3F99A632A2E47B3DF172B54599B35 3BD1B71D847AA70E029FD2DBAE6FBF4
DELI0000521_2025_Allegato1.pdf:	Rauli Cristina; Zuzzi Sandra; Kusstatscher Stefano	F7CBC0087828F6FF9C6A6A4653B372B10 CD76483F0F2F6A16B542041099329EE

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Avviso Pubblico per la concessione, nel quadro dispositivo ex DGRV n. 1634/2022 aggiornata con DGRV n. 679/2023, di un contributo a fondo perduto alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR per il conseguimento degli obiettivi regionali di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico («F.S.E.»), da finanziare nell'ambito del P.N.R.R., Missione 6 Componente 2 – sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione» finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, in attuazione delle previsioni del D.M. 8 agosto 2022. (CUP: C97H22002670001)

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato quanto relazionato dal Direttore della UOC Affari Generali, dott.ssa Cristina Rauli, responsabile del procedimento, che ha riferito quanto segue ed attestato la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta uno strumento fondamentale per la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali in vari settori strategici per il paese, finanziati dall'Unione Europea e dal Governo Italiano e, in particolare, il Decreto Interministeriale 8 agosto 2022 ha definito l'assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3. (22A05591).

Con Deliberazione n. 368 del 08/04/2022, la Giunta Regionale ha preso atto dell'assegnazione, avvenuta con D.M. Salute del 20/01/2022, alla Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore, dell'importo complessivo di € 583.526.547,32 per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 6 Salute e ha approvato il "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2".

Con la Deliberazione n. 1634 del 19/12/2022, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto le prime indicazioni operative ed organizzative in attuazione del PNRR – Missione 6 Componente 2 Investimento 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni”, a seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale del 08 agosto 2022 di assegnazione delle risorse ed è stata individuata Azienda Zero quale Soggetto Attuatore Delegato.



Con DGRV n. 679 del 5/6/2023 la Giunta regionale ha incaricato le Aziende del SSR, con la supervisione ed il coordinamento di Azienda Zero, all'esercizio delle competenze relative alla realizzazione operativa e al funzionamento del sotto-progetto "Potenziamento delle infrastrutture digitali", al fine di consentire l'adeguamento delle infrastrutture informatiche delle singole Aziende ai requisiti previsti dal Piano.

Nell'ambito della Missione 6 – Salute, Componente 2 – Innovazione (M6C2), ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, Investimento I1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome", si è proceduto con l'affidamento di servizi per la gestione del fascicolo sanitario elettronico regionale (FSER) e del servizio di dematerializzazione della ricetta rossa, specialistica e farmaceutica (SAR) mediante ordinativo di fornitura nell'ambito dell'accordo quadro per i servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni stipulato da Consip: nello specifico, con Deliberazione del Direttore Generale n. 735/2022, è stata approvata l'adesione Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud (Lotto 4), operazione a cui è assegnato il CUP C97H22002670001.

Nel contesto delle disposizioni normative sopra richiamate e nell'ambito dell'investimento 1.3.1 (b) « *Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)* » - « *Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni* » di cui alla Missione 6 « *Salute e resilienza* » del PNRR, Componente 2 « *Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale* » del PNRR, le UOC Affari Generali e Sistemi Informativi di Azienda Zero nonché il Coordinamento PNRR hanno predisposto in collaborazione l'Avviso Pubblico – accluso al presente provvedimento quale sua parte integrante e che si propone, in questa sede, di approvare – che definisce, nel quadro dell'art. 3, comma 3- *bis* e 3- *ter*, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, i termini e le modalità di presentazione, da parte delle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR, delle domande di erogazione di un contributo finalizzato ad agevolare il conseguimento degli obiettivi specifici di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e di formato dei documenti, da parte di suddetti operatori privati che erogano prestazioni sanitarie all'interno del territorio della Regione del Veneto.

Lo schema dell'Avviso Pubblico, che era stato sottoposto preventivamente alla CRITE la quale aveva fornito il relativo responso ad Azienda Zero con prot.n. 0031906/2024, prevede la concessione del suddetto contributo a fondo perduto, onnicomprensivo di tutte le spese, per l'integrazione dei sistemi informativi clinico – gestionali con l'infrastruttura regionale e nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0. L'integrazione dovrà riguardare una, o più, tipologie documentali tra le seguenti: Referto di Specialistica Ambulatoriale, di Radiologia, di Laboratorio, di Anatomia Patologica, Lettera di dimissione Ospedaliera, Verbale di Pronto Soccorso.

Con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 434/2025, è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico il quale – sulla base delle interlocuzioni con la Regione del Veneto, come da documentazione agli atti – è stato successivamente modificato posticipando la data entro cui iniziare il periodo di valutazione, di cui all'art. 4, comma 5, dal giorno 31/12/2025 al 31/03/2026.



Inoltre, si rappresenta che le attività istruttorie finalizzate alla definizione dell'esito delle domande presentate dalle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR saranno svolte congiuntamente dalle UOC Affari Generali, UOC Sistemi Informativi nonché dal Coordinatore PNRR, ognuno per propria competenza e, se necessario, avvalendosi del supporto in materia della UOC Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA).

Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero.

VISTI:

- il Decreto Interministeriale 8 agosto 2022;
- la DGRV n. 368/2022;
- la DGRV n. 1634/2022;
- la DGRV n. 679/2023;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 735/2022;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 434/2025.

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario per quanto di competenza ed in base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 26/02/2024.

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- 3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero;
- 4) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- 5) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.

Avviso Pubblico per la concessione, nel quadro dispositivo ex DGRV n. 1634/2022 aggiornata con DGRV n. 679/2023, di un contributo a fondo perduto alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSR per il conseguimento degli obiettivi regionali di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico («F.S.E.»), da finanziare nell'ambito del P.N.R.R., Missione 6 Componente 2 – sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione» finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, in attuazione delle previsioni del D.M. 8 agosto 2022. (CUP: C97H22002670001)

Apertura dell' Avviso Pubblico	18/07/2025 ore 00:00
Chiusura dell' Avviso Pubblico	All'esaurimento delle risorse

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che individua i criteri in forza dei quali finanziamenti statali costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588, del Consiglio che ha incluso gli aiuti «*de minimis*» nella categoria di aiuti di cui all'art. 109 del Trattato per i quali è prevista dispensa dall'obbligo di notifica alla Commissione di cui al menzionato art. 108, paragrafo 3, del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che, all'art. 1 comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede gli

indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

TENUTO CONTO dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale («*tagging*»), gli allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO l'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*»;

CONSIDERATO che il principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «*Do no significant harm*») è definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del Regolamento (UE) n. 2021/241, come segue: «*non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852*»;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza («PNRR») valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 6 «*Salute e resilienza*» del richiamato PNRR che, nell'ambito della 3 Componente 2 «*Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale*» prevede l'investimento 1.3.1 «*Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)*»;

VISTO che il citato investimento 1.3.1 «*Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)*» è legato al conseguimento dei seguenti target: M6C2 11 «*85% di medici di base alimentano il fascicolo sanitario*» e M6C2 13 «*Tutte le regioni hanno adottato e utilizzano il fascicolo sanitario elettronico*»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTI i Regolamenti (UE) numeri 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'individuazione della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 46 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 recante «*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «*con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

CONSIDERATA la «*Tabella A-PNRR - Italia quadro finanziario per amministrazioni titolari*» allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, che prevede per il sub-investimento «*1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)*» l'importo complessivo di euro 1.379.989.999,93, di cui, per i «*progetti in essere*», un importo pari a Euro 569.600.000,00 e per i «*nuovi progetti*» un importo pari a Euro 810.389.999,93;

CONSIDERATO che l'investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1) si compone di linee di attività relative a: a) *repository* centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia *user-friendly*, per un importo pari a euro 200.000.000; b) adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni, per un importo pari a euro 610.389.999,93; c) utilizzo delle risorse relative ai progetti già in essere del sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura di interoperabilità nazionale INI, nonché del Fondo investimenti per il FSE per gli anni 2018- 2021, per un importo complessivo pari a Euro 569.600.000,00;

CONSIDERATO che l'investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1), per le linee di attività a) *repository* centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia *user-friendly* e b) adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni e province autonome, è stato oggetto di accordo di collaborazione firmato digitalmente in data 21 settembre 2021 tra il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *«In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate»;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *«Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti»;*

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;*

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77»;*

VISTO l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: *«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»*, e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi;

VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

CONSIDERATO che la misura contribuisce all'indicatore comune UE «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati» misurato attraverso il numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dell'indicatore sul sistema informativo REGIS, di cui al comma 1043, art. 1, Legge n. 178/2020;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);

VISTO l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21 recante «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25 recante «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, «*Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del*

decreto legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;*

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9 recante *«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;*

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante *«Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR»* e in particolare le *«Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR»;*

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante *«Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;*

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, in materia di procedure finanziarie del PNRR e in particolare il *«Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR»;*

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 11 agosto 2022, n. 30, in materia di procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e in particolare le *«Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori»;*

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33, recante *«Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;*

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 28 marzo 2024, n. 13 recante *«Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241»;*

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia*

nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui «Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

VISTO l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale» come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede, in particolare, al comma 15-bis:

(i) che per il potenziamento del FSE, sono adottate le linee guida che dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività;

(ii) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS;

(iii) la regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15-ter, numero 3) dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012; nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; la predisposizione e l'attuazione del piano regionale di adeguamento di cui al medesimo comma 15-bis sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'art. 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente con il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005;

VISTE le linee guida attuative del citato comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 28

maggio 2022, le quali prevedono, in particolare, la definizione degli indicatori di monitoraggio e controllo;

VISTO lo schema di Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e di Piano operativo approvato con decreto del Ministro della salute in data 5 aprile 2022;

VISTO il Decreto proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale dell'8 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, recante «Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.» che determina in € 610.389.999,93 le risorse riconducibili alla linea di attività dell'intervento di investimento M6C2 1.3.1 b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» di cui € 299.300.000,00 destinate al potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari, da utilizzare per attuare le linee guida adottate ai sensi del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012, ed € 311.089.999,93 destinate all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario, il cui utilizzo è definito da un apposito piano operativo predisposto dalle Regioni;

VISTO l'art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, il quale prevede che: *«L'erogazione annuale delle risorse è subordinata al raggiungimento di obiettivi specifici di alimentazione e formato dei documenti, definiti dall'allegato 2, nel rispetto del meccanismo di funzionamento e rendicontazione degli investimenti del PNRR, fatta salva l'erogazione dell'anticipo previsto per l'anno 2022. Ogni soggetto attuatore della misura deve assegnare un codice unico di progetto al fine di monitorare l'investimento. Le risorse sono vincolate al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati per ogni periodo di riferimento. Nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di una regione, oltre il margine di flessibilità concesso, l'erogazione delle risorse può essere subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto»;*

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, il quale prevede che: *«Le regioni e province autonome gestiscono le risorse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, per raggiungere gli obiettivi dettagliati nell'allegato 2. Tali obiettivi sono da intendersi come relativi a tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie (pubblici, privati accreditati e privati autorizzati), coerentemente con quanto stabilito dal comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4»;*

VISTO l'art. 3, comma 3-bis, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, a mente del quale: *«le regioni e province autonome possono, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie presenti sul territorio di competenza, assegnare, secondo criteri individuati dalla regione e provincia autonoma stessa tenendo conto del livello già raggiunto da ciascun operatore con riferimento alle infrastrutture digitali necessarie ad adeguare i sistemi gestionali preposti alla refertazione per l'integrazione con l'infrastruttura nazionale e regionale sulla base delle specifiche tecniche, un contributo alle strutture private e/o private accreditate. Resta in capo alla regione e provincia autonoma il monitoraggio dell'utilizzo dell'eventuale contributo erogato all'erogatore privato, essendo la regione e provincia autonoma responsabile del raggiungimento complessivo degli obiettivi previsti»;*

VISTO l'art. 3, comma 3-ter, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, in forza del quale: *«Gli operatori privati autorizzati, laddove non abbiano già ricevuto contributi in qualità di operatori accreditati, al fine*

di rispettare l'obbligo riportato al comma 3 potranno accedere al contributo nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli numeri 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni. Gli adempimenti relativi all'avviso pubblico per la selezione degli operatori privati autorizzati beneficiari degli aiuti, contenente le modalità, le scadenze di presentazione delle domande e le verifiche documentali per l'assegnazione dei contributi, sono curati dalle regioni e province autonome sulla base di uno schema predisposto dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sentito il Ministero della salute e il Ministero delle finanze, e pubblicato mediante successiva circolare della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale»;

CONSIDERATO, altresì, che il predetto Decreto Ministeriale ripartisce alla Regione del Veneto, in qualità di amministrazione attuatrice, le risorse assegnate pari a € 43.680.160,81 suddivise come segue:

- potenziamento delle infrastrutture digitali dei sistemi sanitari: € 20.690.609,82;
- incremento delle competenze digitali dei professionisti del Sistema Sanitario: € 22.989.550,99;

VISTA la nota prot. n. 471702 del 10/10/2024 con la quale la Regione del Veneto, in qualità di amministrazione attuatrice, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il «*Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari*»;

VISTA la Circolare prot. n. 0004144-P del 3/10/2024 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ha pubblicato lo schema di avviso pubblico per la selezione degli operatori privati beneficiari degli aiuti di cui all'art. 3 commi 3-bis e 3-ter del Decreto Interministeriale 8 agosto 2022, contenente le modalità, le scadenze di presentazione delle domande e le verifiche documentali per l'assegnazione dei contributi;

VISTO, da ultimo, il Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», che sostituisce il Regolamento (UE) 1407/2013¹;

VALUTATA, al fine di addivenire al conseguimento dei target nazionali ed euro-unitari di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico entro le scadenze previste, la necessità di indire il presente avviso per la concessione di un contributo a fondo perduto da erogare alle strutture sanitarie private, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022.

Dato atto che con D.G.R.V. n. 1634 del 19/12/2022 s.m.i. è stato preso atto dell'assegnazione delle risorse di cui al Decreto Interministeriale 08/08/2022 ed è stata individuata l'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero (di qui in poi indicata come "Azienda Zero") quale Soggetto Attuatore Delegato;

¹ Il Regolamento in commento, in vigore dal 1° gennaio 2024, eleva in particolare, ai sensi del relativo art. 3, comma, 3, il massimale di aiuti che uno Stato membro può concedere ad un'impresa unica ad € 300.000,00. Si segnala che, a mente del relativo art. 7, comma 1, il Regolamento trova applicazione con riferimento agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui allo stesso.

Dato atto che con D.G.R.V. n. 679 del 5/6/2023 la Giunta regionale ha incaricato le Aziende del SSR, con la supervisione ed il coordinamento di Azienda Zero, all'esercizio delle competenze relative alla realizzazione operativa e al funzionamento del sotto-progetto "Potenziamento delle infrastrutture digitali", al fine di consentire l'adeguamento delle infrastrutture informatiche delle singole Aziende ai requisiti previsti dal Piano;

Con il presente Avviso Pubblico, si indice la concessione di un contributo a fondo perduto da erogare alle strutture sanitarie private aventi un Accordo contrattuale in essere con il Sistema Sanitario della Regione del Veneto. Il valore massimo complessivo dei contributi erogabili è pari a euro € 2.791.000,00 (due milioni settecento novantuno mila/00).

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente avviso definisce, ai sensi dell'art. 3, comma 3-*bis* e 3-*ter*, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, i termini e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti beneficiari individuati dalle predette disposizioni normative, delle domande di erogazione del contributo ivi previsto e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal medesimo decreto, al fine di agevolare, nell'ambito dell'investimento 1.3.1 (b) «*Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)*» - «*Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni*» di cui alla Missione 6 «*Salute e resilienza*» del PNRR, Componente 2 «*Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale*» del PNRR, il conseguimento degli obiettivi specifici di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e di formato dei documenti, da parte di alcuni gli operatori privati che erogano prestazioni sanitarie all'interno del territorio della Regione del Veneto.

2. Ai fini della determinazione della base giuridica, si precisa che il presente avviso pubblico prevede la concessione di un aiuto in regime "*de minimis*" sotto forma di contributo a fondo perduto sulla base di una procedura a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso si intende per:

- a) «**Aiuti di stato**»: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: «*aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*»;
- b) «**Amministrazioni titolari**»: Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR;
- c) «**Cabina di Regia PNRR**»: organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;
- d) «**Componente**»: elemento costitutivo o parte del PNRR, che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche;

- e) «**Corruzione**»: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
- f) «**CUP**»: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- g) «**D.M. Riparto**»: il Decreto proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale dell'8 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, recante «Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.»;
- h) «**Fascicolo Sanitario Elettronico**» o «**FSE**»: il fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, istituito dalle regioni e province autonome ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- i) «**Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia**»: Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- j) «**Frode**»: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
- «(i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi»;
- k) «**Frode sospetta**»: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- l) «**Imprese**»: come definite al punto 7 della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- m) «**Impresa unica**»: ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023: «tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica»;
- n) «**Indicatori di outcome**»: misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a rappresentare i risultati su cui il PNRR incide. Gli indicatori di esito (o di risultato o di outcome) sono tutti quegli

indicatori che tentano di quantificare il miglioramento o il peggioramento delle condizioni indagate;

o) «**Indicatori di output**»: misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a riassumere i prodotti risultanti dal progetto o da parte di esso;

p) «**Intensità di aiuto**»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 26), del Regolamento 651/2014 e s.m.i.;

q) «**Investimento**» e/o «**sub-investimento**»: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'atterramento di risultati benefici per la società, l'economia e/ o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione;

r) «**Irregolarità**»: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite;

s) «**Milestone**»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

t) «**Missione**»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);

u) «**Misura del PNRR**»: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;

v) «**OLAF**»: Ufficio europeo per la lotta antifrode;

w) «**Opzioni semplificate in materia di costi**» o «**OSC**»: modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi;

x) «**PNRR**»: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

y) «**Pilastro**»: uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

z) «**Principio non arrecare danno significativo**» o «**DNSH**»: principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;

aa) «**Procedura a sportello**»: procedura di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii., definita dall'Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR» come procedura in cui *«le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di*

partecipazione, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili»;

bb) **«Progetto»**: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

cc) **«Registro Nazionale degli aiuti di stato»** o **«RNA»**: lo strumento per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disciplinato dal Decreto Interministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

dd) **«Rendicontazione delle spese»**: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

ee) **«Rendicontazione dei milestone e target»**: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

ff) **«Rendicontazione di intervento»**: rendicontazione bimestrale all'Ispettorato generale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza;

gg) **«Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale»** o **«Domanda di Rimborso»**: richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

hh) **«Sistema ReGiS»**: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano;

ii) **«Soggetto attuatore»**: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente». Per le finalità del presente avviso, il Soggetto Attuatore è la Regione del Veneto, mentre il Soggetto Attuatore Delegato esterno è Azienda Zero.

jj) **«Soggetto beneficiario»**: soggetto individuato dal Soggetto attuatore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, quale beneficiario del contributo di cui al presente avviso. Ai fini del presente avviso si intendono soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del D.M. 8 agosto 2022 le strutture sanitarie accreditate, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. 7 settembre 2023 ovvero: *«le strutture autorizzate (pubbliche e private), professionista o organizzazione (pubblica o privata) autorizzata per l'erogazione di cure domiciliari, cui è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.»*;

kk) **«Target»**: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale,

misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
ll) **«Unità di audit»**: struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
mm) **«Unità di missione RGS»**: Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR.

Art. 3 **(Dotazione finanziaria dell'avviso)**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a euro € 2.791.000,00 (due milioni settecento novantuno mila/00) individuata a valere sulle risorse di cui alla Missione 6 «Salute e resilienza», Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale», Investimento 1.3.1 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)» del PNRR, nella misura assegnata al Soggetto Attuatore Delegato con la D.G.R.V. n. 1634 del 19/12/2022, aggiornata con D.G.R.V. n. 679 del 5/6/2023 in attuazione al D.M. Riparto, a valere sul CUP C97H22002670001.

Art. 4 **(Entità del contributo e disciplina in materia di aiuti di Stato)**

1. È prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, omnicomprensivo di tutte le spese, per l'integrazione dei sistemi informativi clinico – gestionali con l'infrastruttura regionale e nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.

L'integrazione dovrà riguardare una o più tipologie documentali a scelta tra le seguenti:

- Referto di Specialistica Ambulatoriale;
- Referto di Radiologia;
- Referto di Laboratorio;
- Referto di Anatomia Patologica;
- Lettera di dimissione Ospedaliera;
- Verbale di Pronto Soccorso.

E' previsto un contributo del valore di euro 10.000,00 (diecimila/00), omnicomprensivo di tutte le spese, per l'integrazione della prima tipologia documentale tra quelle sopra elencate.

Inoltre, è previsto un contributo aggiuntivo di euro 3.000,00 (tremila/00), omnicomprensivo di tutte le spese, per l'integrazione dei sistemi informativi clinico – gestionali con l'infrastruttura regionale e nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 per ogni ulteriore tipologia documentale tra quelle sopra indicate oltre alla prima scelta.

2. I contributi finanziari oggetto del presente avviso sono stabiliti e concessi ai Soggetti Beneficiari nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti «*de minimis*», previa verifica e assolvimento degli adempimenti previsti

dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come disciplinati dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Il contributo concedibile sulla base del presente Avviso è erogato nella forma di contributo in conto capitale.

4. I contributi sono ammessi sino a concorrenza dell'importo massimo di € 2.791.000,00 (due milioni settecento novantuno mila/00).

5. Il contributo finanziario si considera ammesso dal momento di adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento.

Il contributo è concesso solo nel caso in cui sia avvenuta l'integrazione dei sistemi informativi clinico – gestionali con l'infrastruttura regionale e nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0. e vi sia evidenza dell'indicizzazione minima richiesta.

Il contributo sarà erogato solo a seguito della verifica dell'indicizzazione dei documenti nel FSE 2.0 con percentuali almeno del 80% rispetto ai volumi prodotti in regime di convenzione dalla struttura. La misurazione degli indici si intende dall'avvenuta implementazione della propria struttura con FSE 2.0. Le percentuali degli indici verranno calcolate nel seguente modo:

Referti: Numero percentuale di ricette dematerializzate erogate, per le quali è associato almeno un documento indicizzato.

Numeratore: conteggio della presenza di almeno un referto indicizzato su FSER (In formato PDF-A3 con CDA2 iniettato e firmato PAdES) associato agli NRE erogati tramite flusso dema nel periodo di valutazione.

Denominatore: numero di ricette dematerializzate erogate nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora non fosse disponibile tale dato si, considera la media calcolata negli ultimi 3 mesi misurabili (dati consolidati nei flussi).

Lettere di Dimissioni Ospedaliere: percentuale di Lettere di Dimissione indicizzate rispetto al numero di ricoveri avvenuti nel periodo di valutazione.

Numeratore: n° di lettere di dimissione indicizzate su FSER (In formato PDF-A3 con CDA2 iniettato e firmato PAdES) con data di creazione nel periodo di valutazione.

Denominatore: Numero di ricoveri mensili effettuati nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora non fosse disponibile tale dato si calcola la media, dal flusso SDO, negli ultimi 3 mesi misurabili (dati consolidati nei flussi).

Verbal di Pronto Soccorso: percentuale di V. di PS indicizzati rispetto al numero di accessi al pronto soccorso avvenuti nel periodo di valutazione.

Numeratore: n° di verbal di pronto soccorso indicizzati su FSER (In formato PDF-A3 con CDA2 iniettato e firmato PAdES) con data di creazione nel periodo di valutazione.

Denominatore: Numero di accessi al pronto soccorso avvenuti nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora non fosse disponibile tale dato si calcola la media, dal flusso APS, negli ultimi 3 mesi misurabili (dati consolidati nei flussi).

Il periodo di valutazione è pari ad un mese nel corso del quale verrà calcolata la percentuale del numero di documenti prodotti rispetto a quelli attesi (analizzando lo stesso periodo dell'anno precedente o, qualora tale dato non fosse disponibile, calcolando la media di prestazioni/accessi degli ultimi 3 mesi). Il periodo di valutazione deve iniziare entro il 31/03/2026 e deve essere formalizzato con una comunicazione PEC alla UOC Sistemi Informativi di Azienda Zero in cui si comunica la messa in produzione di tutte le integrazioni previste.

6. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente punto 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) n. 2831/2023, ove il massimale di cui al Regolamento pari a € 300.000,00 è da intendersi riferito all'importo complessivo di aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'arco di tre anni. Ai fini della verifica del rispetto della richiamata soglia si fa riferimento al concetto di "impresa unica" ai sensi dell'art. 2, par. 2, Reg. (UE) 2831/2023

7. Nel caso di "impresa unica", il contributo è concedibile:

- a) limitatamente ad un massimo di 3 partite IVA collegate alla medesima;
- b) con adeguata dichiarazione che descriva il sistema societario e il tipo di controllo esercitato sulle imprese di cui al precedente punto a);
- c) con dichiarazione che descriva i sistemi informatici che si intendono implementare o adeguare nelle imprese di cui al precedente punto a).

8. Il presente avviso esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

9. Il finanziamento concesso con il presente avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese ammissibili.

Art. 5

(Soggetti beneficiari ammissibili)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso le strutture sanitarie private che alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino i seguenti requisiti:

- a) accreditamento istituzionale rilasciato con provvedimento regionale in corso di validità;
- b) accordo contrattuale, art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, in essere con Enti sanitari pubblici della Regione del Veneto;
- c) sede operativa nella Regione del Veneto;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- g) essere in regola con rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
- h) insussistenza procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- i) essere in regola con l'adempimento previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. «Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile» (per le sole strutture che occupano più di 50 dipendenti);
- j) essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ss.mm.ii, in materia di collocamento mirato ai disabili;
- k) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili aiuti di Stato ricevuti e successivamente non rimborsati o depositati in un conto bloccato (c.d. impegno Deggendorf, in

applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014);

- l) non aver beneficiato, in proprio o congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "*de minimis*", che determinino il superamento del massimale più favorevole previsto dalla pertinente disciplina "*de minimis*" applicabile;
 - m) non aver ricevuto, per le medesime spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente avviso, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea o comunicati in esenzione ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tali da determinare, cumulativamente, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati previsti dalle pertinenti discipline applicabili (assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
 - n) essere in possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
 - o) essere in possesso della capacità operativa e amministrativa necessaria per la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti per il rispetto di *milestone* e *target* di cui alla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3.1. del PNRR.
2. I requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche al momento dell'esecuzione delle attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui al presente avviso.

Art. 6 **(Interventi finanziabili)**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti (integrazione dei sistemi informativi clinico – gestionali con l'infrastruttura regionale e nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0), comprendenti tutte le attività e procedure necessarie al raggiungimento, da parte delle strutture destinatarie del presente avviso, degli obiettivi specifici di alimentazione del F.S.E. e formato dei documenti, di cui all'Allegato 2 al D.M. Riparto, ivi inclusi l'acquisizione e/o gli interventi adeguativi di infrastrutture digitali necessari a conseguire l'interoperabilità dei sistemi gestionali in uso preposti alla refertazione per l'integrazione con l'infrastruttura nazionale e regionale sulla base delle specifiche tecniche.

Art. 7 **(Criteri di ammissibilità)**

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate in conformità con le disposizioni di cui al successivo art. 10 e i progetti presentati dovranno, in primo luogo, rispettare i diversi vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie citate nelle premesse ed essere coerenti con le finalità previste dal presente avviso e in particolare:

- a) essere coerenti con i target e milestones di cui alla Missione 6 – Componente 2 – *sub*-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario

Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione» e con gli obiettivi specifici di alimentazione del F.S.E. definiti dall'Allegato 2 del D.M. Riparto;
b) rispettare il Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

c) rispettare il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo che non sussista una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;

d) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);

e) rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, il sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del PNRR;

f) conseguire gli obiettivi nel rispetto di quelli climatici e della transizione digitale.

2. Le progettualità da realizzare devono essere coerenti con le disposizioni di cui al D.M. Riparto e al relativo Allegato 2, alle Linee Guida attuative del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al Decreto Ministero della Salute, 07 settembre 2023 e alle previsioni di cui al piano di adeguamento regionale. In particolare, dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici di ammissibilità, garantendo a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti funzionalità:

- Validazione documenti verso il Gateway regionale;
- Pubblicazione documento sul repository attraverso gli interfacciamenti previsti da specifiche regionali;
- Cancellazione documento attraverso gli interfacciamenti previsti da specifiche regionali;
- Sostituzione documenti attraverso gli interfacciamenti previsti da specifiche regionali;
- Aggiornamento metadati attraverso gli interfacciamenti previsti da specifiche regionali;
- Oscuramento dei documenti secondo quanto previsto da normativa di riferimento;
- Periodo di conservazione dei dati secondo quanto previsto da Art. 10 Decreto 7 Settembre 2023;
- Misure di sicurezza secondo quanto previsto da Art. 25 e Allegato B del Decreto 7 Settembre 2023;
- Integrazione con i servizi anagrafici regionali;

I documenti dovranno, come previsto dalle specifiche nazionali, essere in formato HL7 CDA2 iniettati in PDF firmati (PADES). Le guide implementative CDA2 sono reperibili presso il sito ufficiale di HL7 Italia alla url <https://www.hl7.it/realml-italiano/#> . I documenti dovranno rispettare le "Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici" così come disposto dall' art. 11 della L. 4/2004.

I contenuti e le tipologie documentali, inoltre, devono essere coerenti con quanto indicato nel Decreto interministeriale del 7 Settembre 2023 all'interno dell' Allegato A.

Le soluzioni software dovranno essere accreditate con superamento della fase 1 di convalida prevista dal Dipartimento Transizione Digitale (DTD), e dovranno superare le attività di verifica predisposte a livello regionale.

Saranno oggetto di monitoraggio solo le soluzioni software accreditate che veicolano e valorizzano in maniera corretta, secondo quanto previsto dalle specifiche regionali di riferimento, le tre stringhe dichiarate al DTD dal Fornitore stesso durante il processo di accreditamento Fase 1, consultabili nelle colonne "Fornitore", "Applicativo", "Versione", dalla pagina di GitHub della lista software convalidati al seguente link: <https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditati/tree/main/RESULTS>

Art. 8

(Durata e termini di realizzazione dell'intervento)

1. Il termine per la conclusione degli interventi finanziabili attraverso il contributo di cui al presente avviso non potrà superare la data del 31/12/2025, salvo ulteriori proroghe che potranno essere accordate dal Soggetto Attuatore, e comunque non potrà eccedere le tempistiche di attuazione delle *milestones* e dei target di cui alla Missione 6 – Componente 2 – *sub-investimento* 1.3.1 «*Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione*» e degli obiettivi specifici di alimentazione del F.S.E. definiti dall'Allegato 2 del D.M. Riparto.
2. L'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo.
3. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art.9

(Spese ammissibili)

1. La spesa ammissibile delle domande di partecipazione ammesse a finanziamento è quella direttamente connessa con la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6.
La tipologia di spesa oggetto di fatturazione dovrà essere relativa a sviluppo o adeguamento software o costi di attività accessorie.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con modalità che consentano la piena tracciabilità degli stessi.
3. Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.
4. Non sono ammissibili:
 - a) le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
 - b) le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell'operazione;
 - c) le spese che non sono state effettivamente sostenute;
 - d) le spese che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - e) le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - f) le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario. Non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;

- g) le spese relative a interessi passivi;
 - h) L'iva se recuperabile (da allegare un'attestazione in cui viene dichiarata la percentuale di iva recuperabile.
 - i) le spese relative ad attività di intermediazione;
 - j) le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - k) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
 - l) le commesse interne di lavorazione;
 - m) le spese per servizi continuativi (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale);
 - n) le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini, entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
 - o) le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - p) le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
 - q) i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni (ivi compresi terreni e immobili) e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato dalla relativa documentazione;
 - r) i costi per canoni e utenze;
 - s) le spese per l'acquisto di hardware.
5. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Art. 10

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. Ai fini della partecipazione all'avviso, la domanda di contributo dovrà essere presentata dal titolare o rappresentante legale della Struttura di cui all'art 5, a pena di irricevibilità, nei termini temporali riportati nella tabella all'inizio del presente Avviso, esclusivamente nelle modalità definite dal presente articolo.
2. Ai fini della compilazione e predisposizione della domanda di contributo si dovrà utilizzare esclusivamente il documento generato accedendo, con le credenziali SPID del titolare o rappresentante legale della Struttura di cui all'art 5, al Portale internet raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ContributoFSE2_OSSP.
In occasione del primo accesso, sarà richiesta la creazione di un account.
3. Il termine di chiusura del presente avviso potrà essere anticipato per esaurimento dei fondi disponibili. Dell'esaurimento delle risorse disponibili sarà data opportuna e tempestiva comunicazione sul sito del Soggetto Attuatore o del Soggetto Attuatore Delegato.
4. La domanda, pena l'inammissibilità della stessa, deve contenere le seguenti sezioni debitamente compilate:
 - a) requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 7, punto 2;

b) la documentazione prevista dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell'11 agosto 2022 (avente ad oggetto le «*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*»), ossia:

- 1) dichiarazione per l'individuazione del titolare effettivo;
- 2) dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitti di interessi;
- 3) dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di doppio finanziamento;

c) copia della Carta d'identità, o altro documento di riconoscimento, del titolare o rappresentante legale della Struttura richiedente il contributo, in corso di validità.

d) nel caso previsto dall'art. 4, punto 7, è necessario allegare, inoltre:

- 1) dichiarazione delle 3 partite IVA;
- 2) dichiarazione che descriva il sistema societario e la tipologia di controllo esercitata sulle imprese di cui al precedente punto 1;
- 3) dichiarazione che descriva i sistemi informatici che si intendono implementare nelle imprese di cui al precedente punto 1.

5. La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, preferibilmente in formato PADES, dal titolare o rappresentante legale della Struttura richiedente il contributo, a pena di inammissibilità.

6. È obbligatoria l'indicazione nella domanda di un unico indirizzo PEC presso il quale è eletto il domicilio ai fini delle comunicazioni di cui al presente avviso.

7. La domanda di contributo (in formato PDF/A), generata dal Portale di cui punto 2, si ritiene consolidata con data e ora assegnate dal sistema a seguito del caricamento della stampa unica sottoscritta dal legale rappresentante. Dopo tale operazione il sistema invierà una mail dall'indirizzo contributifse2.0@pec.net4market.it all'indirizzo PEC indicato ai sensi del punto 6.

8. Tutte le ulteriori comunicazioni, oltre alla domanda di contributo, tra il Soggetto Attuatore Delegato e le Strutture si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tra l'indirizzo PEC protocollo.azero@pecveneto.it e l'indirizzo PEC indicato ai sensi del punto 6.

9. Il Soggetto Attuatore Delegato non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disagi nella presentazione della domanda comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della Struttura richiedente.

Art. 11

(Modalità di valutazione e approvazione della domanda)

1. I contributi di cui al presente avviso sono concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii. In caso di insufficienza dei fondi, le domande istruite con esito positivo sono ammesse a ricevere i contributi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dal Soggetto Attuatore Delegato con riferimento alla completezza e alla regolarità della domanda, nonché alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari e degli interventi.

3. L'istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, sulla base della data e dell'orario di ricevimento delle domande presentate sul portale da parte del Soggetto Attuatore Delegato.

La valutazione prevede la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura, nei termini di cui al precedente punto 2.

Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti sulla documentazione ai fini dell'esame delle domande presentate, assegnando un termine per la trasmissione di quanto richiesto. Il mancato riscontro da parte della Struttura richiedente il contributo entro il termine stabilito comporta la decadenza della domanda.

4. Al termine dell'istruttoria, il Soggetto Attuatore Delegato determina l'importo del contributo da erogare al Soggetto ammesso e, dopo aver verificato il rispetto da parte della Struttura dei massimali previsti dai regolamenti *de minimis*, procede alla registrazione dell'aiuto sul RNA e all'adozione del provvedimento di concessione.

5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il Soggetto Attuatore Delegato provvede alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Sono considerate inammissibili e, quindi, comunque escluse dall'istruttoria le domande non rispondenti ai requisiti minimi richiesti, in particolare, le proposte:

- a) presentate oltre il termine o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 5;
- c) presentate con modalità diverse da quanto indicato al precedente art. 10.

7. L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente paragrafo sarà comunicata alla struttura richiedente tramite posta elettronica certificata.

8. L'ammissione al contributo è effettuata con riserva di verifica dei requisiti e delle autocertificazioni presentate. L'esito negativo delle verifiche di riscontro, che saranno effettuate su tutti i Soggetti ammessi al finanziamento, comporterà la relativa esclusione.

Art. 12 **(Ammissione al contributo)**

1. Per le domande di contributo per le quali l'attività istruttoria, prevista dall'art. 11, si concluda con esito positivo, il Soggetto Attuatore Delegato, previa determinazione dell'importo dell'aiuto concedibile, compiuta la relativa registrazione nel RNA, adotta la convenzione attuativa per la concessione del finanziamento con provvedimento di ammissione.

2. La convenzione di cui al punto 1 individua, tra l'altro, il progetto ammesso, il CUP, l'ammontare del contributo concesso e le modalità di erogazione, e riporta gli impegni a carico del Soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, nonché le condizioni di revoca, nel rispetto dei principi e delle condizionalità previsti per l'utilizzo delle risorse del PNRR anche tenuto conto delle istruzioni fornite dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Il Soggetto beneficiario, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della convenzione di concessione trasmessa dal Soggetto Attuatore Delegato, restituisce la convenzione di concessione controfirmata digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 13

(Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto Attuatore Delegato eroga, in un'unica soluzione, l'importo stabilito nel provvedimento di ammissione al contributo sul conto corrente intestato al titolare o rappresentante legale della struttura, previa positiva istruttoria relativa alle condizioni di erogabilità.

La richiesta di erogazione deve essere presentata dal soggetto privato beneficiario a seguito degli interventi realizzati in coerenza con le disposizioni del presente avviso unitamente ai titoli di spesa oggetto dell'istanza ossia: contratto di fornitura, verifica di conformità (collaudo), fattura, ricevuta di pagamento, F24 di versamento dell'iva e dichiarazione sulla percentuale di indetraibilità iva, atti a dimostrare l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata, e le attestazioni di cui all'art.10 salvo eventuali ulteriori integrazioni nel rispetto degli obblighi e condizionalità associati all'attuazione degli interventi del PNRR.

Nel caso di impresa unica la rendicontazione e i documenti (così come la domanda di ammissione al contributo) devono essere per partita iva e non cumulativi.

2. Prima dell'erogazione del contributo il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché alle verifiche di cui all'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973. In assenza di tali elementi, il Soggetto Attuatore Delegato non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.

3. Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia". In particolare, i pagamenti saranno effettuati riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante, che verrà indicato nella convenzione sottoscritta dal Soggetto Attuatore Delegato e dalla struttura privata accreditata.

4. Il contributo finanziario di cui al presente avviso viene erogato sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai Soggetti beneficiari per attuare i progetti di cui all'art. 6 del presente avviso, nei termini e nelle modalità previste dalla convenzione attuativa della concessione di finanziamento.

5. Il Soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nonché gli interventi realizzati nel rispetto dei target e *milestone* PNRR associati all'intervento.

6. L'erogazione dell'aiuto avverrà dopo le verifiche di raggiungimento dei volumi di produzione dei documenti e dopo che il rendiconto inserito su Regis sarà approvato e liquidato dal Ministero.

Art. 14

(Responsabile dell'avviso)

1. Responsabile del procedimento limitatamente all'Avviso Pubblico, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Direttore pro tempore della UOC Sistemi Informativi.

2. Eventuali richieste di chiarimenti relative ai contenuti del presente avviso e dei relativi allegati potranno essere avanzate al Responsabile del procedimento entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione delle richieste di contributo, esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo PEC: protocollo.azero@pecveneto.it.

Art. 15 **(Tutela della privacy)**

1. Tutti i dati personali di cui il Soggetto Attuatore Delegato venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati.

Azienda per il Governo della Sanità della Regione del Veneto alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati scrivendo all'indirizzo mail: rpd@azero.veneto.it.

Responsabile della protezione dei dati

Dott. Luigi Recupero, raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@azero.veneto.it.

Base giuridica del trattamento

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Nello specifico, la base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall'art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.M. 8 agosto 2022.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento.

I dati personali trattati sono raccolti e conservati per le finalità connesse all'avviso pubblico per la concessione di un contributo a fondo perduto alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate, di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., per il conseguimento degli obiettivi regionali di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico («F.S.E.»), da finanziare nell'ambito del P.N.R.R., Missione 6 – Componente 2 – sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione».

Le informazioni vengono fornite dai partecipanti alla Procedura di cui al presente Avviso o sono comunque acquisite dal Soggetto Attuatore Delegato per le finalità sopra citate. Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, email) anche attraverso il responsabile trattamento dati.

Modalità di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è volontario ed è necessario per dare corso alla richiesta di finanziamento avanzata. In caso di rifiuto, anche parziale, del conferimento dei dati richiesti, la domanda presentata non potrà essere accolta.

Modalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali è realizzato, sia manualmente sia con strumenti informatici, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista), nonché cancellazione e distruzione dei dati.

Destinatari del trattamento

I dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dai Responsabili del trattamento, appositamente nominati, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare. I dati inoltre possono essere trattati da soggetti autorizzati dal Titolare e dai Responsabili, i quali operano sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ad altre amministrazioni pubbliche, nonché a organismi di vigilanza, autorità di controllo, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

Conservazione dei Dati

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016), presentando apposita istanza agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.

Processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 16 (Obblighi del Soggetto Beneficiario)

1. Il Soggetto Beneficiario è obbligato a:

- a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di raccolta dei dati sul titolare effettivo e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- c) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- d) rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), ove previsto, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- e) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- f) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Soggetto Attuatore;
- g) dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti.
- h) garantire il rispetto delle disposizioni delle norme in materia di aiuti di Stato;
- i) adottare il sistema informativo REGIS finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite da Azienda Zero;
- j) riportare sul sistema informativo REGIS i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa da parte di Azienda Zero;
- k) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo REGIS nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite da Azienda Zero;
- l) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e secondo le indicazioni fornite da Azienda Zero;
- m) garantire la conservazione della documentazione progettuale nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato generale per il PNRR (IGPNRR), dell'Unità di Audit, e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- n) facilitare le verifiche dell'Unità di Missione, dell'Unità di Audit, e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Beneficiari i fino a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il pagamento;
- o) inoltrare le richieste di pagamento a Azienda Zero con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento;
- p) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea;
- q) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Soggetto Attuatore Delegato sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare il progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, in linea con quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- r) garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

s) indicare il CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili.

Art.17 **(Meccanismi sanzionatori)**

1. Al fine di salvaguardare il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi e finali del PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, di *milestones* e dei target previsti per lo svolgimento delle progettualità, il Soggetto Attuatore Delegato, in sede di sottoscrizione della convenzione con il Soggetto beneficiario prevede clausole di riduzione o revoca dei contributi e risoluzione della medesima convenzione.
2. Tutti i casi di riduzione o revoca del contributo comportano l'obbligo per il Soggetto Beneficiario di restituire le somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dal Soggetto Attuatore di intervento ed in ossequio alla normativa nazionale ed europea vigente in materia
3. Provvedimenti di sospensione o revoca del finanziamento possono essere adottati nel caso di accertamento della violazione da parte del Soggetto Attuatore o del Soggetto Attuatore Delegato dei principi trasversali del PNRR, con particolare riferimento al DNSH e al *tagging* climatico e digitale eventualmente associato all'investimento oggetto del presente avviso.
4. Nei casi di revoca del contributo, la convenzione tra Soggetto Attuatore Delegato e Soggetto Beneficiario decade.

Art. 18 **(Controversie e Foro competente)**

1. L'autorità giudiziaria competente per eventuali ricorsi giurisdizionali derivanti o connessi al presente avviso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
2. Per le controversie scaturenti dalla fase di esecuzione della convenzione attuativa per la concessione del finanziamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

Art. 19 **(Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dall'avviso si rinvia alle disposizioni di cui al D.M. Riparto, alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Il Direttore Sanitario
su delega del Direttore Generale
(art.3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

f.to dr. Stefano Kusstatscher